



CITTÀ DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

DECRETO N. 11 DEL 29/05/2026

Settore proponente: **SEGRETARIO GENERALE**

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.

Il Sindaco

Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 24 e 25 maggio 2026 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, a seguito dei quali è risultato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Riccardo Masiero, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 26 maggio 2026;

Visto l'articolo 46, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che il Sindaco nomini, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

Richiamato l'articolo 47 del D.lgs. 267/2000, che prevede quanto segue:

- al comma 1, che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;
- al comma 3, che *“nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”*;

Visto che, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000, *“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”*;

Visto che, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.lgs. 267/2000, *“il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco (...), non possono far parte della (...) Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune (...)”*;

Preso atto che l'art. 2, comma 185, della Legge n. 191 del 2009, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, dispone che *“il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. (...) Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune (...)”* è computato *“il sindaco”* e che, pertanto, per il Comune di Arzignano il numero massimo di assessori è pari a cinque;

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, n. 2915 del 18.02.2011, sul numero di consiglieri e assessori comunali;



CITTÀ DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Richiamato l'art. 43, comma 1, dello Statuto comunale, che dispone che *“la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo il giuramento”*;

Preso atto che l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone che *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*;

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, n. 6508 del 24.04.2014, § 3, secondo cui nel calcolo degli assessori funzionale a garantire la rappresentanza di genere va incluso anche il Sindaco;

Visti:

- l'art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, in tema di competenze del Vicesindaco;
- lo Statuto comunale, e in particolare gli articoli 42, 43, 44, 45, 48 e 49;

Rilevato che, ai sensi dell'art 48, comma 2, dello Statuto comunale, in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età;

Viste le dichiarazioni rese dai Signori Lovato Giovanni, Pellizzari Andrea, Pace Chiara, Sartori Anna, Zuffellato Mario, acquisite rispettivamente al Protocollo in data 29 maggio 2026 ai n.ri 20977, 20972, 20970, 20974, 21031 e preso atto che non sussistono situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 267/2000, agli articoli 10, 11 e 15 del D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 e al D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, nonché alla vigente legislazione e normazione in materia;

DECRETA

1. di nominare Assessori, componenti della Giunta presieduta dal sottoscritto Sindaco, i signori:
 - Lovato Giovanni, al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: sicurezza e viabilità, sport ed edilizia sportiva, protezione civile, rapporti con le aziende partecipate;
 - Pellizzari Andrea, al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: bilancio, edilizia privata, cultura e marketing territoriale, patrimonio, rapporti con gli enti territoriali;
 - Pace Chiara, alla quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: tributi, commercio e attività produttive, sostenibilità ambientale, parchi, verde e raccolta differenziata;
 - Sartori Anna, alla quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: sociale e ambito territoriale sociale, eventi, pari opportunità;
 - Zuffellato Mario, al quale delega le funzioni di sovrintendenza nei seguenti settori: istruzione e edilizia scolastica, lavori pubblici, anagrafe;
2. di riservare alla competenza del sottoscritto Sindaco ogni altra funzione e, in particolare, urbanistica, personale, comunicazione, transizione digitale, rapporti istituzionali;



CITTÀ DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

3. di nominare il signor Lovato Giovanni Vicesindaco, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 dello Statuto comunale e 53 del D.lgs. 267/2000;
4. di stabilire che nell'esercizio della delega ogni Assessore deve attenersi alle direttive impartite dal Sindaco e deve riferire puntualmente allo stesso nonché, ove necessario, agli uffici;
5. di riservarsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale, la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, le deleghe degli Assessori, di sostituirsi ad essi e comunque di esercitare la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie delegate, e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi;
6. di dare atto che la delega comprende il potere di firma nei casi consentiti dalla legge;
7. di trasmettere il presente decreto agli Assessori nominati, dando atto che le nomine e le deleghe conferite si perfezioneranno con l'accettazione delle stesse;
8. di dare atto che il presente decreto sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
9. di comunicare il presente decreto al Segretario generale del Comune e ai Dirigenti.

Il Sindaco

Masiero Riccardo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vicesindaco e gli Assessori